

LA BUONA FEDE

*THE GOOD FAITH*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 376-395*



Vincenzo  
MIRMINA

ARTÍCULO RECIBIDO: 10 de enero de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

**RESUMEN:** Il saggio analizza il principio di buona fede nella sua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Attraverso l'approfondimento dottrinario del dato normativo e le pronunce giurisprudenziali sul tema, l'indagine si sofferma sull'origine etica del concetto di buona fede, sulle diverse accezioni nel codice civile (buona fede in senso oggettivo e in senso soggettivo), sul contenuto del principio in materia contrattuale ed in altri settori del diritto come la famiglia, la tutela giudiziale dei diritti, la privacy e l'intermediazione finanziaria.

**PALABRAS CLAVE:** Buona fede; buona fede oggettiva e soggettiva; contratti; contratti di investimento; rapporti familiari; abuso del diritto; abuso dei mezzi espropriativi; privacy.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the principle of good faith in its normative and jurisprudential evolution. Through an in-depth study of the normative data and the jurisprudential pronouncements on the subject, the investigation focuses on the ethical origin of the concept of good faith, on the different meanings in the civil code (good faith in an objective and subjective sense), on the content of the principle in contractual matters and in other areas of law such as the family, the judicial protection of rights, privacy and financial intermediation.*

**KEY WORDS:** *Good faith; objective and subjective good faith; contracts; investment contracts; family relationships; abuse of right; abuse of expropriation means; privacy.*

**SUMARIO.- I. IL CONCETTO DI BUONA FEDE TRA ETICA E DIRITTO.- II. LA BUONA FEDE NEL CODICE CIVILE DEL 1942 E LA SUA EVOLUZIONE IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.- III. LA BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE, NELL'INTERPRETAZIONE E NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.- IV. LA BUONA FEDE AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEI RAPPORTI OBBLIGATORI - I. La buona fede nel diritto di famiglia.- 2. La buona fede in altri settori del diritto.- V. CONCLUSIONI.**

---

## I. IL CONCETTO DI BUONA FEDE TRA ETICA E DIRITTO.

La buona fede è un concetto pregiudiziale, che fonda le sue radici in stati etici quali la lealtà, l'onestà, la coscienza, la correttezza ed in tutto ciò che concerne l'agire probum.

Prima di positivizzarsi nel diritto, quindi, il significato della buona fede deve essere ricercato nell'etica, ossia in quel complesso di regole e di valori inerenti il comportamento umano che tendono al bene in contrapposizione al male.

Come evidenziato dal filosofo Emanuele Severino, la buona fede è cooriginaria alla mala fede in quanto sia il bene che il male appartengono alla natura umana. In questo contesto tra ciò che è corretto e ciò che non lo è, la buona fede assume un ruolo di criterio guida del comportamento umano nella vita di relazione, prima come regola morale e poi, dopo essere assimilata dall'ordinamento, come regola giuridica.

Come la dottrina<sup>1</sup> ha evidenziato, infatti, la norma morale deve essere distinta dalla norma giuridica in quanto la prima funge da imperativo solo qualora la coscienza del singolo ne accetti spontaneamente il comando, la seconda, invece, è sempre vincolante in quanto imposta dall'ordinamento giuridico.

Il passaggio da norma morale a norma giuridica rende la buona fede un principio etico-giuridico di carattere generale, in cui è il diritto a dare rilevanza giuridica all'etica nel regolare i rapporti tra i consociati, realizzando in tal modo il dovere di solidarietà sociale di cui all'art.2 della Costituzione.

## II. LA BUONA FEDE NEL CODICE CIVILE DEL 1942 E LA SUA EVOLUZIONE IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Il codice civile italiano del 1942 contiene circa 70 riferimenti alla buona fede in diversi settori del diritto e con accezioni diverse.

---

<sup>1</sup> BIANCA, C.M., BIANCA, M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, p.6. TORRENTE, A., SCHLESINGER, P.: *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013, pp.9-10.

### • Vincenzo Mirmina

Avvocato e docente del Master di II livello in informatica giuridica presso la Sapienza Università di Roma. Email: vincenzo.mirmina@studiolegalemirmina.it

A riguardo, la dottrina<sup>2</sup> concorda nel distinguere la buona fede in senso oggettivo o correttezza dalla buona fede in senso soggettivo. La prima trova esplicito riconoscimento in materia di contratti e di obbligazioni (artt.1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1460 c.c.) e consiste in una regola di condotta che, al di là della specificità del singolo regolamento negoziale, obbliga ciascuna delle parti a comportarsi in modo leale e corretto, salvaguardando l'interesse dell'altra a prescindere dall'esistenza di determinati obblighi contrattuali o extracontrattuali o di determinate disposizioni di legge. La seconda, invece, rileva in materia possessoria (art.1147, 1152, 1153, 1155, 1157 c.c.) e di matrimonio putativo (art.128, 129, 129 bis c.c.) come situazione psicologica di ignoranza di ledere il diritto altrui.

Tale distinzione si rinviene già nel diritto romano, dove la buona fede in senso soggettivo è un requisito dell'usucapione e la buona fede in senso oggettivo, invece, seppur non espressamente definita nelle fonti, costituisce un dovere etico di correttezza, radicato nella coscienza sociale, in base al quale il singolo deve comportarsi lealmente nei rapporti con gli altri consociati.

Si tratta di un concetto che veniva applicato sia come precetto dell'agire umano, sia come regola processuale espressione di un principio di giustizia sostanziale. Sotto questo aspetto, la buona fede in senso oggettivo può essere assimilata al concetto di equità ex art.113 c.p.c. vigente nell'ordinamento processuale civile italiano. Equità che si sostanzia nel contemperamento di contrapposti interessi tra le parti, rilevanti secondo coscienza sociale, a cui il giudice deve attenersi per regolare il caso concreto quando non deve applicare le norme di diritto.

Inoltre, occorre rilevare che la dottrina più attenta<sup>3</sup> ha osservato che, in passato, sia la giurisprudenza sia la dottrina hanno mostrato una certa difficoltà a comprendere il significato e la rilevanza della buona fede oggettiva in materia contrattuale e di obbligazioni.

Infatti, l'idea attuale di buona fede quale principio etico-giuridico di solidarietà contrattuale, che trova il suo fondamento costituzionale nel dovere di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., è solo il punto di arrivo a cui oggi giunge la giurisprudenza con un orientamento ormai unanime<sup>4</sup>.

In passato, il richiamo al dovere di buona fede veniva interpretato dai giudici di legittimità secondo due correnti di pensiero tra loro antitetiche.

2 BIANCA, C.M. : *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.454-458. GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, Volume I, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015, p.469. BIANCA, C.M., PATTI, G., PATTI, S.: *Lessico di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2001, pp.97-99. ROMANO, S.: *Buona fede (dir. priv.) in Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese, 1959, pp.677-699.

3 BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, pp.454-458

4 Cass. civ., 15 ottobre 2012, n.17642; Cass. civ., 18 settembre 2009 n. 20106.

Secondo un primo indirizzo<sup>5</sup>, il dovere di buona fede e di correttezza di cui agli artt.1375 c.c. e 1175 c.c. non crea un autonomo obbligo giuridico ma rileva solo quale criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. In caso di violazione di tale dovere, quindi, non si configura un comportamento illegittimo, fonte di responsabilità, se in concreto non vi è una lesione del diritto altrui già direttamente riconosciuto da una norma giuridica.

Tale impostazione seguiva una corrente di pensiero<sup>6</sup> che considerava la buona fede una norma esclusivamente etica, priva di un reale contenuto giuridico ed avente una valenza meramente retorica legata al clima politico vigente al tempo di emanazione del codice civile del 1942, caratterizzato da un rigoroso giuspositivismo tipico dei regimi totalitari.

In base ad un secondo orientamento<sup>7</sup>, invece, la buona fede è uno dei cardini della disciplina delle obbligazioni, la cui violazione si verifica non solo se una delle parti agisce con dolo ma anche quando il comportamento non sia improntato ai canoni di schiettezza, di diligente correttezza e di solidarietà sociale.

Tale indirizzo giurisprudenziale, da una parte, esaltava la buona fede come dovere etico e giuridico, dall'altra però, non forniva una chiara idea di cosa doveva intendersi per buona fede o correttezza, dato che i riferimenti ai predetti canoni etici risultavano troppo generici ed equivoci. A tal fine, una parte della dottrina<sup>8</sup> ha tentato di attribuire alla buona fede il contenuto dei principi generali dell'ordinamento o dei principi costituzionali, ma non è riuscita a delineare un significato univoco utilizzabile in concreto come criterio di condotta o di decisione.

Altra corrente di pensiero<sup>9</sup>, invece, ha cercato di individuare un significato operativo-pratico al concetto di buona fede in materia contrattuale, evidenziando che essa non si sostanzia in un dovere generico di solidarietà nella vita di relazione, ma in un specifico obbligo di lealtà e di reciproco affidamento tra individui legati da un rapporto negoziale.

La buona fede in tal modo assume un reale valore pratico, che la dottrina più sensibile<sup>10</sup> ha esteso in ambiti diversi dal contratto e dalle obbligazioni. La lealtà e il reciproco affidamento, infatti, rappresentano il tessuto connettivo del dovere di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., che trascende da un'ottica esclusivamente

5 Cass. civ., 3 febbraio 1994, n.1091; Cass. civ., 20 luglio 1977 n.3250.

6 CORRADINI, D.: *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1979, p.317.

7 Cass. civ., 13 novembre 1987, n.8351; Cass. civ., 5 gennaio 1966 n.89.

8 RODOTÀ, S.: *Le fonti dell'integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969, p.163.

9 CATTANEO, G.: "Buona fede obiettiva e abuso del diritto", in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1971, p.613.

10 BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p.504. BIANCA, M.: "La buona fede nei rapporti familiari", in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, n.6. pp.910-917.

negoziale e trova applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, come nel diritto di famiglia ed in ogni altro contesto relazionale in cui tale dovere deve essere necessariamente rispettato.

### III. LA BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE, NELL'INTERPRETAZIONE E NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Anche se la buona fede o correttezza è un principio generale applicabile in diversi settori del diritto, è indubbio che, come precedentemente osservato, la disciplina e le relative teorie dottrinarie nascono dalla materia del contratto e delle obbligazioni.

Per comprendere appieno la portata della c.d. regola di correttezza, quindi, occorre analizzarne il contenuto ed approfondirlo nei momenti più significativi della vicenda contrattuale.

Innanzitutto, occorre sottolineare che la buona fede quale regola di condotta non ha un contenuto predeterminato, ma si configura quale clausola generale<sup>11</sup> che può consistere in comportamenti attivi o passivi, che dipendono dalle circostanze concrete di un determinato rapporto. Tenendo conto di questa caratteristica, la buona fede si sostanzia in una norma neutra o, per mutuare un concetto caro al diritto penale, in una norma in bianco, che si colora in modo diverso a seconda della tipologia di rapporto in cui essa deve essere applicata ed in base alla diversa fase contrattuale in cui deve essere attuata.

A riguardo, la dottrina<sup>12</sup> ha precisato che la buona fede si specifica in due diversi canoni di condotta: come obbligo di lealtà di comportamento nella fase di formazione del contratto (art.1337 c.c.) ed in sede di interpretazione (art.1366 c.c.), e come obbligo di salvaguardia degli interessi dell'altra parte negoziale nella fase di esecuzione del contratto.

Per quanto concerne la formazione del contratto, si è sottolineato<sup>13</sup> che l'obbligo di lealtà riguarda non solo il modo in cui una parte rappresenta gli elementi di un determinato rapporto ma anche il modo di accogliere tale rappresentazione da parte dell'altro potenziale contraente.

11 Il riferimento alla buona fede o correttezza come clausola generale si riscontra spesso sia in dottrina che in giurisprudenza. *Ex multis* in dottrina: SCOGNAMIGLIO, C.: "Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo dell'autonomia privata", in *Annuario del contratto 2010*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 17-47. GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p.560. BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p.502; ed in giurisprudenza: Cass. civ., 6 maggio 2020, n.8497; Cass. civ., 30 gennaio 2019, n.2525; Cass. civ., 15 maggio 2018, n.11746; Cass. civ., 21 ottobre 2013, n.23873.

12 BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.456-458.

13 ROMANO, S.: *Buona fede (dir. priv.)* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese, 1959, pp.680.

Nella fase delle trattative, infatti, il proponente compie degli atti rappresentativi della realtà di fatto o di diritto che devono essere rispettosi del canone di lealtà, in modo tale che l'elemento rappresentato sia conforme alla realtà fattuale o giuridica inerente a quella determinata situazione negoziale. L'altra parte, invece, è nella posizione di poter valutare la proposta solo attraverso un accertamento unilaterale offerto dal proponente. In tale contesto, quindi, il rispetto del canone di lealtà da parte di chi propone un determinato affare comporta un legittimo affidamento della controparte, che a sua volta deve comunque tenere un comportamento leale e corretto durante le trattative.

Sebbene la buona fede si sostanzia in una regola di condotta neutra, non predeterminabile a priori, la dottrina<sup>14</sup> ha individuato una serie di obblighi tipici ricavabili dal dovere di comportarsi correttamente nella fase precontrattuale ex art.1337 c.c.. Tra tali obblighi vi è il dovere di informazione, ossia il dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi un'idea esatta del contratto. Si tratta di un obbligo informativo che comprende anche le cause di invalidità e di inefficacia del contratto ma non anche le notizie o le circostanze utili a valutare la convenienza dell'affare.

A riguardo, appare interessante notare che la giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup> ha escluso che dal dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative derivi l'obbligo di informare la controparte delle proprie situazioni economiche, salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto o non derivi dalla legge come nei contratti bancari.

Orientamento questo che denota come il dovere di lealtà precontrattuale non può comunque andare oltre l'apprezzabile sacrificio per la parte che è tenuta a comportarsi correttamente. Si tratta di un limite che vale in tutte le fasi contrattuali, oltre che, in generale, in tutte le tipologie di fattispecie negoziali, in quanto costituisce un elemento ontologicamente connaturato al concetto stesso di buona fede.

Ulteriori doveri precontrattuali sono: l'obbligo di chiarezza, inteso come dovere di evitare un linguaggio non pienamente comprensibile dalla controparte, l'obbligo di mantenere il segreto sui fatti conosciuti in circostanza delle trattative, il dovere di custodia dei beni consegnati prima della conclusione del contratto quando la prassi negoziale ne prevede la possibilità di un esame prima della stipulazione ed il dovere di compiere gli atti necessari per la validità ed efficacia del contratto.

14 GALLO, P.: *Contratto e buona fede*, Utet, Milano, 2014, p. 257. GAGGERO, P.: *La trasparenza nel contratto*, Giuffrè Milano, 2011, p.61. ROPPO, V.: *Il contratto*, in *Trattati di diritto privato*, a cura di Iudica G. ZATTI P., Giuffrè, Milano, 2011, p.257. BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p.163

15 Cass. civ., 11 ottobre 1994, n.8295.

La violazione di tali doveri, quindi, comporta per la parte inadempiente una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..

Per quanto riguarda l'interpretazione del contratto, come detto precedentemente, la buona fede di cui all'art.1366 c.c. rileva in senso oggettivo come obbligo di lealtà. Obbligo che si concretizza, come sostenuto in dottrina<sup>16</sup> ed in giurisprudenza<sup>17</sup>, nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.

L'interpretazione del contratto secondo buona fede, quindi, comporta la necessità di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell'accordo. Si è precisato<sup>18</sup>, infatti, che, come criterio ermeneutico, la lealtà deve essere improntata allo spirito di collaborazione per l'adempimento delle reciproche aspettative dei contraenti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità<sup>19</sup> ha affermato che l'obiettivo di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell'accordo deve essere tenuto in considerazione anche dal giudice nell'applicare il criterio esegetico di cui all'art. 1366 c.c..

Nello specifico, il giudice, per procedere ad una interpretazione del contratto secondo buona fede, deve analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obiettivo che le stesse hanno voluto attribuire al contratto, tenendo conto delle circostanze concrete su cui le parti hanno fatto ragionevole affidamento e ricercandone così la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.

Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, invece, la buona fede di cui all'art.1375 c.c. si configura come un obbligo per ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.

Sebbene, come già sottolineato, la buona fede si risolve in una clausola generale che riguarda una regola di condotta neutra, la dottrina<sup>20</sup> ha indicato alcuni comportamenti tipici in cui può specificarsi l'obbligo di salvaguardia nella fase esecutiva del contratto.

In particolare, tale obbligo può comportare l'esecuzione di prestazioni non dovute, la modificazione del proprio comportamento, la tolleranza delle modifiche

16 BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2019, p.385

17 Cass. civ., 19 marzo 2018, n.6675.

18 BETTI, E.: *Interpretazione della legge e degli altri atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971, p.386.

19 Cass. civ., 20 luglio 2000, n.9532.

20 BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.456-458.



alla prestazione di controparte, la comunicazione di circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto e l'esercizio di poteri discrezionali volti a salvaguardare l'utilità dell'altra parte. Tali condotte, comunque, non devono superare il limite dell'apprezzabile sacrificio e non devono risultare incompatibili con l'interesse negoziale della parte che è tenuta a comportarsi secondo buona fede.

Si tratta di condotte tipizzate che, specularmente a quanto già evidenziato in sede di trattative, possono rilevare in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto negoziale instaurato tra le parti.

Le condotte tipiche sopra delineate permettono di comprendere meglio il perché parte della dottrina<sup>21</sup> ritiene che la buona fede di cui all'art.1375 c.c. sia fonte di integrazione del contratto, costituendo uno dei criteri legali di integrazione indicati dall'art.1374 c.c.

Altra parte della dottrina<sup>22</sup>, invece, sostiene che il richiamo operato dal Legislatore alla buona fede nell'esecuzione del contratto non attiene all'individuazione del contenuto negoziale ma al momento successivo della sua attuazione. Secondo tale prospettiva, la buona fede rileva non come fonte di interazione del contratto ma come criterio di valutazione *ex post* del comportamento dei contraenti nell'esecuzione del contratto. Ciò traspare dal dato normativo, che colloca la buona fede non all'interno dell'art.1374 c.c. ma in una norma a parte, ossia nel successivo art.1375 c.c..

A riguardo, la giurisprudenza<sup>23</sup> sembra aderire al primo orientamento dottrinario sostenendo che la buona fede nell'esecuzione del contratto deve essere intesa come fattore di integrazione negoziale in quanto contribuisce a determinare le rispettive obbligazioni dei contraenti.

Infine, occorre menzionare chi<sup>24</sup> ha sottolineato che la buona fede oggettiva ha la funzione di mantenere le circostanze fattuali relative al contratto in linea con quanto stabilito dai contraenti. Funzione che viene anche corroborata dal giudice che assume un ruolo inventivo nell'estrapolare comportamenti tipici inediti rispetto allo stretto dettato del regolamento contrattuale. Tale attività creativa del giudice, però, non è libera ma rientra sempre nell'ambito delle possibilità selezionate dalla ragione pratica immanente al negozio.

21 BIANCA, C.M., BIANCA, M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, pp.454-456. GALLO, P.: *Trattato del contratto*, Utet, Milano, 2010, p. 1376. RODOTÀ, S.: *Le fonti dell'integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969, p.117.

22 NATOLI, U.: *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1984, p.39 e 124. BRECCIA, U.: *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1968, p.172

23 Cass. civ., 12 aprile 2006, n.8619.

24 NIVARRA, L.: *Esecuzione del contratto* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese, 2021, pp.540-541.

In tale ottica, si criticano gli usi distorti della buona fede volti a riscrivere l'originario contenuto negoziale o a porre in equilibrio le posizioni asimmetriche dei contraenti. Siffatti usi distorti infatti, si porrebbero in contrasto con l'intento del legislatore del 1942 che, nel riferirsi alla buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbe posto l'attenzione sulla mediazione concretizzatrice del giudice nel regolare gli interessi contrattuali coinvolti, non attribuendo alla buona fede il ruolo di ricerca e di attuazione di una giustizia contrattuale.

La critica sorge dall'analisi del diritto vivente, dove si registra un orientamento giurisprudenziale tendente a concepire la buona fede sia come riscrittura dell'originario regolamento negoziale sia come riequilibrio delle posizioni contrattuali. Il riferimento è alla pronuncia delle Sezioni Unite<sup>25</sup> in tema di nullità selettive nei contratti di investimento.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui l'investitore avanzi una domanda di nullità ex art. 23, comma 3, t.u.f. (D.Lgs. n.58/1998)<sup>26</sup>, volta a dichiarare l'invalidità solo di alcuni ordini di acquisto di titoli di investimento, l'intermediario può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno in relazione alla complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.

Si tratta di una fattispecie complessa, nella quale la buona fede viene invocata dalla parte contrattualmente più forte, ossia dalla società di intermediazione mobiliare, e non dal contraente debole, ossia dall'investitore, in un ambito contrattuale assai delicato, caratterizzato dall'alea dei mercati mobiliari legata al fluttuare delle quotazioni di borsa. Settore in cui occorre salvaguardare sia la posizione dell'investitore, quale parte debole del contratto, sia il mercato, pena il crollo del sistema economico-finanziario. In questo contesto, la buona fede assurge a criterio di riequilibrio del rapporto negoziale non in un'ottica di compensazione tra prestazioni, ma di limite ad eventuali abusi o ingiustizie che l'ordinamento non potrebbe tollerare.

Non sembra, quindi, che l'uso della buona fede da parte dei giudici di legittimità possa considerarsi distorto. La buona fede, infatti, quale clausola generale può tradursi anche nel riscrivere il contenuto negoziale e nel riequilibrare le posizioni

25 Cass. civ., Sez. Un., 04 novembre 2019, n.28314.

26 L'art. 23 t.u.f. (D.Lgs. n.58/1998) ai commi 1, 2 e 3 prevede che: "1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.  
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.  
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente."

contrattuali nel caso concreto, se ciò risulti necessario a salvaguardare gli interessi negoziali coinvolti. Ciò che emerge dal diritto vivente appare più la conferma della natura etico-giuridica del principio di buona fede, quale espressione del dovere di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., che il distacco del formante giurisdizionale da quello legale.

#### IV. LA BUONA FEDE AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEI RAPPORTI OBBLIGATORI.

##### I. La buona fede nel diritto di famiglia.

Come già detto precedentemente, la buona fede oggettiva, anche se espressamente richiamata nel codice civile solo in materia di contratti e di obbligazioni (artt.1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1460 c.c.), è un principio generale che trova applicazione anche in altri settori del diritto.

La dottrina più sensibile<sup>27</sup>, infatti, ha evidenziato che la regola comportamentale di correttezza, quale espressione del principio di solidarietà sociale ex art.2 Cost., trova applicazione non solo nei rapporti negoziali tra debitore e creditore ma anche nei rapporti familiari.

In particolare, si è proceduto ad individuare la tutela del legittimo affidamento, l'obbligo di lealtà e l'obbligo di salvaguardia, che già la dottrina ha enucleato in materia contrattuale quali estrinsecazioni del principio di buona fede nei termini sopra evidenziati, anche nelle relazioni familiari.

La rilevanza del principio di buona fede in tale ambito giuridico trova una sua giustificazione anche nell'evoluzione sociale del concetto di famiglia, che da una struttura statica-patriarcale si è trasformata in una struttura dinamica-paritaria. La comunità familiare, infatti, non è più caratterizzata dalla figura del *pater familias* autoritario, che decide la sorte di ogni membro familiare a lui sottomesso, ma si articola in un rapporto paritario tra i suoi componenti, che con i rispettivi ruoli, doveri e obblighi reciproci, esplicano la propria personalità nel pieno rispetto dei diritti fondamentali tutelati e garantiti dall'art.2 Cost..

In questo nuovo contesto, si comprende meglio l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione<sup>28</sup> che, in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, ha affermato che il matrimonio-rapporto è: "fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali

27 BIANCA, M.: "La buona fede nei rapporti familiari", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, n.10, pp.12-31.

28 Cass. civ. S.U., 17 luglio 2014, n.16379.

in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.”.

L'esigenza di tutelare il legittimo affidamento nei rapporti familiari trova un riscontro normativo nella disciplina del matrimonio putativo ex artt.128 c.c. e seguenti ed un riscontro giurisprudenziale anche in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art.263 c.c..

Sul matrimonio putativo, si è evidenziato che la disciplina ha l'obiettivo di salvaguardare colui che ignorava la causa del matrimonio, prevedendo espressamente la responsabilità di chi ha violato l'affidamento del coniuge in buona fede. In tale ambito, quindi, la buona fede rileva in senso soggettivo, consentendo la produzione degli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità.

Per quanto riguarda l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art.263 c.c., invece, si registra un orientamento della giurisprudenza di merito<sup>29</sup> che ha dichiarato inammissibile la domanda ex art.263 c.c. proposta da chi era consapevole di riconoscere come proprio un figlio altrui. Si tratta di pronunce molto significative in quanto offrono una nuova chiave di lettura dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Norma che consente l'impugnazione solo per il dato oggettivo della mancanza di verità biologica, non menzionando, come presupposto dell'azione, la situazione psicologica di colui che effettua il riconoscimento. In tali ipotesi, la buona fede rileva non solo in senso soggettivo ma anche in senso oggettivo come obbligo di comportarsi con correttezza nei rapporti familiari.

Nello specifico, è interessante notare che la giurisprudenza di merito si colloca in linea con l'orientamento della Cassazione<sup>30</sup> che, in tema di fecondazione assistita eterologa, aveva affermato il principio secondo cui: “la buona fede, correttezza e lealtà nei rapporti giuridici rispondono a doveri generali, non circoscritti agli atti o contratti per i quali sono richiamate da specifiche disposizioni di legge; questi doveri, nella particolare materia dei rapporti di famiglia, assumono il significato della solidarietà e del reciproco affidamento”.

Pronuncia di notevole importanza in quanto ha affermato il divieto del coniuge o del convivente, che ha dato il consenso alla fecondazione eterologa, di agire per il disconoscimento o di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità già prima che tale divieto fosse sancito dall'art.9 L. n.40/2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).

<sup>29</sup> Trib. Trento, 14 novembre 2016. Trib. Napoli, 13 aprile 2013. Trib. Roma, 17 ottobre 2012.

<sup>30</sup> Cass. civ., 16 marzo 1999, n.2315.

Sempre nei rapporti familiari, inoltre, la buona fede in senso oggettivo, intesa come obbligo di lealtà, si traduce anche in un dovere di informare l'altro familiare di ogni circostanza rilevante attinente alla relazione familiare nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio. Tale dovere sussiste a prescindere che tra i componenti della famiglia vi siano o meno obblighi di assistenza morale o di fedeltà e al di là che la famiglia sia fondata sul matrimonio, sull'unione civile o sulla convivenza di fatto.

Devono ritenersi superati, infatti, quegli orientamenti dottrinari<sup>31</sup> secondo cui l'obbligo di lealtà in ambito familiare, inteso come dovere di comunicazione delle vicende della vita familiare, si concretizzi in una specificazione dell'obbligo di assistenza morale o dell'obbligo di fedeltà. Tenendo conto dell'evolversi del concetto di famiglia e della diffusione delle diverse forme in cui essa si sviluppa, come le unioni civili, la convivenza *more uxorio*, oltre che il matrimonio, il principio di buona fede non può ridursi ad una mera specificazione di un obbligo previsto dalla legge, ma deve essere inteso nella sua ampia portata di principio generale etico-giuridico, che trova applicazione al di là della specifica norma regolatrice di una determinata comunità familiare.

Per quanto riguarda la buona fede intesa come obbligo di salvaguardia dell'interesse altrui, invece, occorre menzionare un pronuncia della giurisprudenza di legittimità<sup>32</sup> in tema di cessazione della convivenza *more uxorio*.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno statuito che, in caso di rottura della relazione, il convivente, proprietario dell'immobile in cui si svolgeva la convivenza *more uxorio*, ha l'obbligo di concedere all'altro partner un congruo termine per cercare un'altra sistemazione in ragione del canone di buona fede e correttezza, volto a tutelare le situazioni di legittimo affidamento sorte a seguito della convivenza.

Tale pronuncia si colloca in linea con l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione<sup>33</sup> e della Corte Costituzionale<sup>34</sup> secondo cui la convivenza *more uxorio* è fonte di doveri morali e sociali per ciascun convivente nei confronti dell'altro, in quanto formazione sociale idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione.

31 BIANCA, C.M.: *Le Unioni Civili e le convivenze. Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n.57/2017; d.lgs.n.67/2017. D.lgs.7/2017*, Giappichelli, Torino, 2017, p.142. AULETTA, T.: *Riservatezza e tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 1978, p.191.

32 Cass. civ. 21 marzo 2013, n.7214.

33 Cass. civ. 19 giugno 2009, n.14343.

34 Corte Cost. 14 aprile 2010, n.138.

In tale contesto, quindi, la buona fede si conferma ancora una volta espressione del dovere di solidarietà sociale di cui art.2 Cost. e trova la sua legittimazione nella vita di relazione familiare, al di là delle diverse forme in cui essa si manifesta (matrimonio, unione civile, convivenza *more uxorio*).

## 2. La buona fede in altri settori del diritto.

Oltre che nei rapporti familiari, la buona fede rileva anche in altri settori dell'ordinamento, come nel diritto processuale.

A riguardo, i giudici di legittimità<sup>35</sup>, con un indirizzo da ritenersi ormai consolidato, hanno affermato che il frazionamento giudiziale di un credito unitario deve ritenersi contrario alla regola generale di correttezza e buona fede e si risolve in abuso del processo.

Sul punto, la dottrina più attenta<sup>36</sup> ha osservato che occorre distinguere tra abuso del diritto e buona fede. Il primo si risolve in un controllo di ragionevolezza dell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive. Il secondo, invece, si sostanzia in una verifica dei comportamenti del creditore e del debitore sotto il profilo della lealtà e della correttezza.

Inoltre, occorre considerare che il precedente orientamento giurisprudenziale trova un corrispondente normativo nell'ambito del processo esecutivo all'art. 483 c.p.c.. Norma che, nel disciplinare le modalità dell'esecuzione forzata, consente al creditore di cumulare i mezzi espropriativi previsti dall'ordinamento per la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie ma, nel contempo, permette al debitore di proporre opposizione al giudice dell'esecuzione per limitare l'espropriazione al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, a quello stabilito dal giudice.

Sebbene la disposizione non menzioni espressamente la buona fede, appare chiaro che il Legislatore abbia voluto, in sede esecutiva, contemperare l'esigenza di tutela del credito con quella di salvaguardia del debitore dal rischio di un abuso dei mezzi espropriativi da parte del creditore, che nell'agire per il recupero del credito è tenuto a comportarsi con lealtà e correttezza. Anche in tale contesto, quindi, la buona fede trova una sua significativa applicazione come criterio di condotta nell'esecuzione coatta del diritto.

35 Cass. civ. S.U. 15 novembre 2007, n.23726. Cass. civ. 11 giugno 2008, n.15476. Cass. civ. 11 marzo 2016, n.4867

36 SCOGNAMIGLIO, C.: "L'abuso del diritto" in *Contratti*, I, 2012, p.5 ss..

Al di là delle disposizioni del codice civile e dei profili di diritto processuale, occorre evidenziare che richiami alla buona fede, alla lealtà e alla correttezza si rinvengono in altri testi normativi.

In tema di privacy, ad esempio, l'art.8, par.2 della Carta di Nizza sancisce espressamente che i dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà. Con l'introduzione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), infatti, parte della dottrina<sup>37</sup> ha sottolineato che la buona fede deve conformare di sé tutte le procedure di acquisizione, trattamento e circolazione del dato.

Ciò trova conferma nella Dichiarazione dei diritti di internet, approvata dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet il 14 luglio 2015, il cui art.12, al I comma, sancisce che: "I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti".

Altro esempio di richiamo normativo al principio di lealtà e correttezza si rinviene in materia di ordinamento della professione forense.

Nello specifico, la L.n.247/2012 all'art.3, comma II, prevede che: "La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Ed ancora, in materia di intermediazione finanziaria, l'art.21, comma I, lett.a), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod.) stabilisce che: "Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati".

Si tratta di esempi normativi che dimostrano l'importanza sempre maggiore che l'ordinamento attribuisce al principio di buona fede nelle sue specificazioni di lealtà e correttezza nei diversi settori del diritto. L'incorporazione del principio di buona fede nella norma giuridica, infatti, permette al dovere di solidarietà sociale ex art.2 Cost. di assumere una valenza non solo generale e astratta ma anche concreta e specifica nel peculiare ambito di riferimento regolato dal diritto.

## V. CONCLUSIONI.

---

37 ASTONE, A.: *I dati personali dei minori in rete*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.21-22.

Dall'analisi del principio di buona fede si evince una tendenza giusnaturalistica dell'ordinamento a rimarcare certi valori etici di comportamento in tutte le vicende relazionali umane.

L'agire in modo leale e corretto, infatti, è divenuto un canone di condotta di carattere generale, che viene espressamente richiamato non solo nel codice civile ma anche in altre disposizioni normative, nazionali ed internazionali, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Una giustificazione a questo riferimento alla correttezza al di fuori delle norme del codice civile può essere rinvenuta nella continua proliferazione normativa a livello nazionale e dell'U.E.

Oggi, infatti, a seguito dell'evoluzione tecnologica, scientifica e sociale, si registra l'esigenza di una legislazione volta o a regolare materie ancora prive di una esplicita disciplina giuridica oppure a riformare materie già regolamentate dal diritto ma in maniera inadeguata ad offrire una reale e concreta tutela.

Un esempio di una disciplina nuova legata all'evoluzione tecnologica scientifica si rinviene nella privacy. Tema oggi regolato dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) che ha portato in Italia all'adozione del D.lgs. n.101/2018, che a sua volta ha modificato il codice della privacy (ossia il D.lgs.n.196/2003 che aveva recepito la direttiva 95/46, modificando la precedente L. n.675/1996.). Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) che ha permesso di regolare nuovi fenomeni sociali diffusi sul web come la profilazione, che lo stesso art. 4 n.4 del Regolamento UE 2016/679 definisce come: "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

Si comprende, quindi, come in tale ambito la buona fede rappresenta, più che un valore generico e astratto, un'esigenza concreta che il Legislatore avverte nel regolare fenomeni che, di per sé, si presentano difficilmente controllabili e prevedibili negli sviluppi.

Un esempio, invece, di materia oggetto di numerose riforme legislative legate all'evolversi sociale è il diritto di famiglia.

Come già osservato precedentemente, infatti, l'evoluzione sociale del concetto di famiglia, da struttura statica-patriarcale a struttura dinamica-paritaria, ha portato il Legislatore nel tempo a dover intervenire o riformando settori già regolamentati



dal diritto, come il rapporto tra coniugi nel matrimonio (L.n.171/1975) e, in tempi più recenti, la filiazione (Legge 219/2012), oppure creando nuovi istituti come le unioni civili (L. n.76/2016).

Anche in tale contesto, la buona fede assume un ruolo di canone di condotta nella vita di relazione. Si attribuisce rilevanza alla sostanza del rapporto, al di là che riguardi coniugi, conviventi *more uxorio* o partner dell'unione civile, ciò che rileva è l'agire leale e corretto nella conduzione dei rapporti familiari.

In sintesi, alla luce delle superiori considerazioni, è possibile concludere che anche il concetto di buona fede, al pari di molti altri istituti giuridici, ha subito un'evoluzione nel corso degli anni. Evoluzione che può essere assimilata al percorso dello spirito delineato da Hegel nel suo celebre scritto "La Fenomenologia dello spirito". Infatti, così come lo spirito si immerge nella natura e fa esperienza, prima di ritornare di nuovo spirito secondo il principio di conservazione e superamento (c.d. *Aufhebung*), allo stesso modo, il concetto di buona fede presenta una simile trasformazione nel tempo. Da criterio di condotta etico diviene criterio giuridico in un processo evolutivo che inizialmente, come sopra evidenziato, appariva influente nel regolare i comportamenti umani ma che, con il passare degli anni, ha aumentato la sua valenza giuridica conservando la propria natura etica.

In tal modo, la buona fede non è più qualcosa di attinente solo all'etica o solo al diritto, ma è un *unicum* inscindibile che permette alla norma morale di avere una rilevanza legale e alla norma giuridica di avere una valenza etica. Con questo contenuto, infatti, il principio di buona fede assume un carattere generale nel nostro ordinamento in tutti i settori del diritto. Si tratta di un dato obiettivo, che emerge dal formante legale e dal formante giurisprudenziale e che rispecchia quell'esigenza di ricerca del giusto che è connaturata all'animo umano.

## BIBLIOGRAFIA

- ASTONE, A.: *I dati personali dei minori in rete*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.21-22.
- AULETTA, T.: *Riservatezza e tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 1978, p.191.
- BETTI, E.: *Interpretazione della legge e degli altri atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971, p.386.
- BIANCA, C.M. : *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2019, pp.385, 454-458.
- BIANCA, C.M., BIANCA, M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, pp.6, 454-456.
- BIANCA, C.M.: *Le Unioni Civili e le convivenze. Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n.57/2017: d.lgs.n.67/2017. D.lgs.7/2017*, Giappichelli, Torino, 2017, p.142
- BIANCA, C.M.: *Diritto civile 3 Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, pp 163,454-458, 502-504.
- BIANCA, M.: "La buona fede nei rapporti familiari", in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, n. 6. pp.910-917.
- BIANCA, M.: "La buona fede nei rapporti familiari", *Actualidad Juridica Iberoamericana*,2019, n.10, pp.12-31.
- BIANCA, C.M., PATTI, G., PATTI, S.: *Lessico di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2001, pp.97-99.
- BRECCIA, U.: *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1968, p.172.
- CATTANEO, G.: "Buona fede obiettiva e abuso del diritto", in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1971, p.613.
- CORRADINI, D.: *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 317.
- GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, Volume I, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015, p.469.
- GAGGERO, P.: *La trasparenza nel contratto*, Giuffrè Milano, 2011, p.61.
- GALLO, P.: *Contratto e buona fede*, Utet, Milano, 2014, p.2 57.

GALLO, P.: *Trattato del contratto*, Utet, Milano, 2010, p. 1376.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p.560.

NATOLI, U.: *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1984, p.39 e 124.

NIVARRA, L.: *Esecuzione del contratto* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese, 2021, pp.540-541.

RODOTÀ, S.: *Le fonti dell'integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969, pp.117, 163.

ROMANO, S.: *Buona fede (dir. priv.)* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Varese, 1959, pp.677-699.

ROPPO, V.: *Il contratto*, in *Trattati di diritto privato*, a cura di Iudica G. ZATTI P., Giuffrè, Milano, 2011, p.257.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo dell'autonomia privata", in *Annuario del contratto 2010*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 17-47.

SCOGNAMIGLIO, C.: "L'abuso del diritto" in *Contratti*, I, 2012, p.5 ss..

TORRENTE, A., . SCHLESINGER, P.: *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013, pp.9-10.

